



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 maggio 2009 (25.05)
(OR. en)**

9338/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0259 COD**

**CODEC 669
JUSTCIV 111**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 4 - 7 maggio 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Tadeusz ZWIEFKA (PPE/DE - PL) ha presentato inizialmente, a nome della commissione giuridica, una relazione contenente 45 emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti da 1 a 45).

Di conseguenza, in conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In seguito a tali contatti, il relatore e i gruppi politici PPE/DE, PSE, ALDE/ADLE, UEN e Verts/ALE hanno presentato vari emendamenti alla proposta di regolamento. Questi emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 7 maggio 2009, la plenaria ha adottato 46 emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 4-5, 13, 15-16, 39, 45-75, 77-78, 80-84, 89, 92). Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 20.10.2008, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi su questioni settoriali e sul diritto applicabile agli obblighi contrattuali e non contrattuali *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0893),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 61, lettera c), 65 e 67, paragrafo 5, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0001/2009),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0270/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi *su particolari* aspetti *concernenti* la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 65 e l'articolo 67, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo IV *della parte terza* del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "trattato CE") costituisce la base giuridica per l'adozione degli atti normativi comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
- (2) La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri e i paesi terzi è tradizionalmente disciplinata da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi. ***Detti accordi, esistenti in gran numero, spesso riflettono legami speciali fra uno Stato membro e un particolare paese terzo, e sono destinati a fornire un quadro giuridico adeguato per soddisfare esigenze specifiche delle parti interessate.***
- (3) L'articolo 307 del trattato CE esige che ***lo Stato membro compia tutti i passi necessari per eliminare*** le incompatibilità tra l'acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi. Tale obbligo può comportare la rinegoziazione ***di detti*** accordi.
- (4) ***Al fine di prevedere un quadro giuridico adeguato per soddisfare le esigenze specifiche di un dato Stato membro nelle sue relazioni con un paese terzo,*** può inoltre sussistere la necessità ***manifesta*** di concludere nuovi accordi con i paesi terzi ***in relazione a*** settori della giustizia civile che rientrano *nell'ambito* di applicazione del titolo IV *della parte terza* del trattato CE.
- (5) La Corte di giustizia delle Comunità europee, nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano³, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza ***■ esclusiva a ■ concludere un accordo internazionale come la convenzione di Lugano*** con i paesi terzi in materie che incidono sulle norme ***del*** regolamento (CE) n. 44/2001 *del Consiglio, del 22 dicembre 2000, ■ concernente* la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*"Bruxelles I"*)⁴.

¹ GU C ¹¹

² Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.

³ Parere 1/03 [2006], Racc. I-1145.

⁴ **GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.**

(6) *Spetta alla Comunità concludere*, ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE, **■** accordi tra la Comunità e un paese terzo *su questioni che sono di competenza esclusiva della Comunità stessa*.

(7) L'articolo 10 del trattato CE esige che gli Stati membri facilitino la Comunità nell'adempimento dei propri compiti e si astengano da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato. Questo dovere di leale collaborazione è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza comunitaria.

■

(9) *Riguardo agli accordi con paesi terzi su questioni specifiche di giustizia civile che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità*, è necessario istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare **uno Stato membro** a modificare **un accordo esistente** o a negoziare e concludere un nuovo accordo in casi eccezionali, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare *la competenza esterna* per concludere **un accordo tramite un mandato di negoziazione già esistente o previsto**. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato CE. *Essa deve essere considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata limitati*.

(9 bis) *Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi se la Comunità ha già concluso con il paese terzo interessato o i paesi terzi interessati un accordo avente lo stesso oggetto. Due accordi si dovrebbero considerare accordi aventi lo stesso oggetto solo se e nella misura in cui disciplinano nel merito le stesse questioni giuridiche specifiche. Non si dovrebbero considerare disposizioni aventi lo stesso soggetto le disposizioni che si limitano ad affermare l'intenzione generale di cooperare su tali questioni*.

(9 ter) *In circostanze eccezionali, taluni accordi regionali conclusi tra un numero limitato di Stati membri e un numero limitato di paesi terzi, ad esempio due o tre, intesi a risolvere situazioni locali e non aperti all'adesione di altri Stati, dovrebbero rientrare nell'ambito d'applicazione del presente regolamento*.

■

■

(12) Onde evitare che un accordo *previsto* da uno Stato membro renda inefficace il diritto comunitario e pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme, *e onde garantire altresì che non pregiudichi la politica delle relazioni esterne della Comunità da quest'ultima definita, lo Stato membro in questione dovrebbe essere tenuto a notificare alla Commissione le sue intenzioni in vista dell'ottenimento di un'autorizzazione* **■** per avviare o proseguire i negoziati *formali su un accordo come pure* per concludere un accordo. *Tale notifica dovrebbe essere effettuata con lettera o per via elettronica. Essa dovrebbe contenere tutte le informazioni e la documentazione pertinenti per consentire alla Commissione di valutare l'impatto atteso dell'***■** *esito dei negoziati sul diritto comunitario.* **■**

- (12 bis) *Sarebbe opportuno valutare se la Comunità ha un interesse sufficiente a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo interessato o, se del caso, se ha un interesse sufficiente a sostituire un accordo bilaterale esistente tra uno Stato membro e un paese terzo con un accordo comunitario. A tal fine, tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati di qualsiasi notifica ricevuta dalla Commissione riguardante un accordo previsto da un determinato Stato membro affinché possano manifestare interesse ad aderire all'iniziativa dello Stato membro notificante. Se da questo scambio di informazioni dovesse emergere un interesse sufficiente della Comunità, la Commissione dovrebbe valutare l'eventualità di proporre un mandato di negoziazione ai fini della conclusione di un accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.*
- (12 ter) *Se la Commissione chiede ad uno Stato membro informazioni supplementari in relazione alla valutazione che effettua per stabilire se tale Stato membro debba essere autorizzato ad avviare negoziati con un paese terzo o con paesi terzi, tale richiesta non dovrebbe incidere sulla durata del periodo entro il quale la Commissione deve adottare una decisione motivata sulla domanda dello Stato membro in questione di avviare detti negoziati.*
- (12 quater) *Nell'autorizzare l'avvio di negoziati formali, la Commissione dovrebbe, se del caso, poter proporre direttive di negoziato o chiedere che nell'accordo previsto siano inserite clausole particolari. La Commissione dovrebbe essere tenuta pienamente al corrente in tutte le varie fasi dei negoziati per quanto attiene alle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e può essere ammessa a partecipare in qualità di osservatore in relazione a tali materie.*
- (12 quinquies) *All'atto della notifica alla Commissione dell'intenzione di avviare negoziati con un paese terzo, gli Stati membri devono informare la Commissione solo degli elementi pertinenti per la valutazione cui quest'ultima deve procedere. L'autorizzazione da parte della Commissione e le eventuali direttive di negoziato o, a seconda dei casi, il rifiuto da parte della Commissione dovrebbero riguardare unicamente le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.*
- (12 sexies) *Tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati di qualsiasi notifica alla Commissione riguardante accordi previsti o negoziati e di qualsiasi decisione motivata presa dalla Commissione ai sensi del presente regolamento. Dette informazioni dovrebbero tuttavia rispettare pienamente eventuali requisiti di riservatezza.*
- (12 septies) *La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero provvedere affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹.*
- (12 octies) *Qualora la Commissione, in base alle sue valutazioni, non intenda autorizzare l'avvio di negoziati formali o la conclusione di un accordo negoziato, essa dovrebbe fornire un parere allo Stato membro interessato prima di formulare la sua decisione motivata. In caso di conclusione di un accordo negoziato, il parere dovrebbe essere trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo.*

¹ *GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.*

- (13) Affinché l'accordo **negoziato** non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica esterna della Comunità di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l'accordo deve contemplare una clausola di denuncia **in tutto o in parte** nell'eventualità **di un accordo successivo avente ad oggetto la stessa materia concluso tra, da un lato, la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri e, dall'altro, il medesimo paese terzo, oppure una clausola che consenta la sostituzione diretta delle pertinenti disposizioni con le disposizioni di detto accordo successivo.**
- (14) Occorre prevedere disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, *al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento*, **uno Stato membro abbia** già avviato negoziati con un paese terzo o li **abbia** già conclusi ma ancora non **abbia** acconsentito a essere **vincolato** dall'accordo.
- (14 bis) *Per garantire che sia stata acquisita sufficiente esperienza nell'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione presenti la sua relazione non prima di otto anni a decorrere dall'adozione del presente regolamento. In detta relazione la Commissione, nell'esercizio delle sue prerogative, dovrebbe confermare la natura temporanea del presente regolamento oppure esaminare l'opportunità di sostituirlo con un altro regolamento che verta sulle stesse materie o che includa anche altre materie rientranti nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità e disciplinate da altri strumenti comunitari come quelli di cui al considerando 5.*
- (14 ter) *Qualora la relazione che dovrà essere presentata dalla Commissione confermi la natura temporanea del presente regolamento, uno Stato membro dovrebbe essere ancora in grado, dopo la presentazione della relazione, di notificare alla Commissione i negoziati in corso o già annunciati, al fine di ottenere l'autorizzazione ad avviare negoziati formali.*
-
- (16) In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento *si limita a* quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.
- (17) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda **hanno notificato che desiderano partecipare** all'adozione e all'applicazione del presente regolamento ■ .
- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e *ambito* di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo ■ esistente ■ o a negoziare e concludere un nuovo accordo ■ alle condizioni stabilite dalle disposizioni che seguono.

Tale procedura non pregiudica le rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri.

2. Il presente regolamento si applica agli accordi ***particolari*** riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile in materia civile e commerciale, e rientranti in tutto o in parte *nell'ambito* di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)*¹ e del regolamento (CE) n. 864/2007 *del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)*².
3. ***Il presente regolamento non si applica se la Comunità ha già concluso un accordo avente lo stesso oggetto con il paese terzo interessato o i paesi terzi interessati.***

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per “accordo” si intende:
 - a) un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo;
 - b) ***un accordo regionale concluso tra un numero limitato di Stati membri e un numero limitato di paesi terzi confinanti con Stati membri dell'Unione europea inteso a risolvere situazioni locali e non aperto all'adesione di altri Stati.***
- 1 bis. Nel contesto degli accordi regionali di cui al paragrafo 1, lettera b), il riferimento ad un paese terzo va inteso come riferimento ai paesi terzi interessati ai fini del presente regolamento.***
2. Ai fini del presente regolamento, per “Stato membro” si intendono tutti gli Stati membri ***ad eccezione della*** Danimarca.

¹ GUL 177 del 4.7.2008, pag. 6.

² GUL 199 del 31.7.2007, pag. 40

Articolo 3

Notifica alla Commissione

1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati *al fine di* modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione *il più presto possibile prima dell'avvio previsto dei negoziati formali*.
2. Alla notifica è acclusa, *se del caso*, una copia dell'accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta ■ con altri eventuali documenti pertinenti. Lo Stato membro indica *l'oggetto* dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare *nell'accordo previsto* ovvero le disposizioni dell'accordo esistente da modificare. *Lo Stato membro può fornire* altre informazioni *supplementari*.

■

Articolo 4

Valutazione della Commissione

1. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può *avviare* negoziati *formali*.
2. ■ La Commissione stabilisce anzitutto, nell'ambito *di tale* valutazione, se *nei ventiquattro mesi successivi sia specificamente previsto un pertinente mandato di negoziazione ai fini* di un accordo ■ tra la Comunità e il paese terzo interessato *o i paesi terzi interessati*. *In caso negativo*, la Commissione *valuta se sono soddisfatte tutte le* ■ seguenti condizioni:
 - a) lo Stato membro interessato *ha reso noto* di avere un interesse specifico a concludere l'accordo, *a motivo dei* rapporti economici, geografici, culturali, storici, *sociali o politici* che lo legano *al paese terzo interessato*; ||
 - b) *sulla scorta delle informazioni fornite dallo Stato membro, l'accordo sembra non inficiare l'efficacia del diritto comunitario e non pregiudicare il* corretto funzionamento del sistema *istituito dalle sue norme*; e
 - c) *l'accordo previsto non pregiudicherebbe l'oggetto e la finalità della politica delle relazioni esterne della Comunità, da quest'ultima definita*.
3. *Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini della valutazione, la Commissione può richiedere informazioni supplementari*.

Articolo 5

Autorizzazione ad avviare negoziati *formali*

1. *Se l'accordo previsto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro ad avviare i negoziati formali relativi all'accordo. Se necessario, può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo previsto siano inserite clausole particolari.*

2. *L'accordo contempla una clausola che prevede:*

- a) *la denuncia totale o parziale dell'accordo nell'eventualità della conclusione di un accordo successivo riguardante la stessa materia tra, da un lato, la Comunità europea o la Comunità ed i suoi Stati membri e, dall'altro, il medesimo paese terzo o i medesimi paesi terzi, oppure*
- b) *la sostituzione diretta delle pertinenti disposizioni dell'accordo con le disposizioni di un accordo successivo riguardante la stessa materia concluso tra, da un lato, la Comunità europea o la Comunità ed i suoi Stati membri e, dall'altro, il paese terzo o i paesi terzi in questione.*

La clausola di cui al primo comma, lettera a) dovrebbe essere formulata sulla seguente falsariga: "(nome dello Stato membro) denuncia il presente accordo in tutto o in parte se e quando la Comunità europea o la Comunità ed i suoi Stati membri concluderanno un accordo con (nome del paese terzo o dei paesi terzi) riguardante le stesse materie del settore della giustizia civile disciplinate dal presente accordo".

La clausola di cui al primo comma, lettera b) dovrebbe essere formulata sulla seguente falsariga: "L'accordo/le disposizioni (specificare) cessa/cessano di essere applicabile/i alla data in cui entra in vigore un accordo tra la Comunità europea o la Comunità ed i suoi Stati membri e (nome del paese terzo o dei paesi terzi) riguardo alle materie disciplinate dall'accordo/dalle disposizioni in questione".

3. La Commissione *adotta una decisione motivata* in merito alla domanda dello Stato membro entro *novanta giorni* dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.

Articolo 5 bis

Rifiuto di autorizzare l'avvio di negoziati formali

1. *Se, in base alla valutazione di cui all'articolo 4, la Commissione non intende autorizzare l'avvio di negoziati formali sull'accordo previsto, essa fornisce un parere allo Stato membro interessato entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.*
2. *Entro trenta giorni dalla presentazione del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare discussioni al fine di conseguire una soluzione.*

3. *Se lo Stato membro interessato non presenta tale richiesta entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione fornisce una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.*
4. *Nell'eventualità in cui si avviino discussioni ai sensi del paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura delle discussioni.*

Articolo 6

Partecipazione della Commissione ai negoziati

La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice *per quanto attiene alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento*. Se non partecipa è tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.

Articolo 7

Autorizzazione a concludere l'accordo

1. Prima di ***firmare*** l'accordo ***negoziato***, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione gli esiti dei negoziati e *trasmette* il testo dell'accordo.
 2. *Al ricevimento di tale* notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato:
 - a) *soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b);*
 - b) *soddisfa la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), qualora vi siano nuove circostanze eccezionali in relazione a detta condizione; e*
 - c) *rispetta il requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis.*
-
4. Se ■ i negoziati ***hanno*** prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro è autorizzato ***dalla Commissione*** a concludere l'accordo.
 5. ■ La Commissione ***adotta una decisione motivata*** in merito alla domanda dello Stato membro entro ***novanta giorni*** dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 1.

Articolo 7 bis

Rifiuto di autorizzare la conclusione dell'accordo

1. *Se, in base alla valutazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione non intende autorizzare la conclusione dell'accordo negoziato, essa fornisce un parere al Parlamento europeo e al Consiglio entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1.*
2. *Entro trenta giorni dalla presentazione del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare discussioni al fine di pervenire a una soluzione.*
3. *Se lo Stato membro interessato non chiede di avviare discussioni entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1.*
4. *Nell'eventualità in cui si avviino delle discussioni ai sensi del paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura delle discussioni.*
5. *La Commissione notifica la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio entro trenta giorni dall'adozione della stessa.*



Articolo 8 bis

Riservatezza

Nel trasmettere alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 7, lo Stato membro può indicare se determinate informazioni debbano considerarsi riservate e se i dati trasmessi possano essere condivisi con altri Stati membri.

Articolo 8 ter

Informazione degli Stati membri

Fatti salvi i requisiti di riservatezza, la Commissione inoltra agli Stati membri le notifiche ricevute ai sensi degli articoli 3 e 7 e, se necessario, la documentazione di accompagnamento nonché tutte le sue decisioni motivate ai sensi degli articoli 5, 5 bis, 7 e 7 bis.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

1. Se uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo ■ al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 4 a 7 *bis*.

Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o *chiedere* l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, *paragrafi 1 e 1 bis*.

2. Se uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l'accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, ■ l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, *e l'articolo 7 bis*.

■

Articolo 10

Riesame

1. *Non prima di otto anni dalla data di adozione del presente regolamento*, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
2. *La relazione*
 - a) *conferma l'opportunità che il presente regolamento scada alla data fissata conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 1, oppure*
 - b) *raccomanda che a decorrere da tale data il presente regolamento sia sostituito da un nuovo regolamento.*
3. *Se la relazione raccomanda la sostituzione del presente regolamento come indicato al paragrafo 2, lettera b), essa è corredata* ■ *di un'appropriata proposta legislativa.*

Articolo 10 bis

Scadenza

1. *Il presente regolamento scade tre anni dopo la presentazione della relazione della Commissione di cui all'articolo 10.*

Il periodo di tre anni inizia a decorrere il primo giorno del mese che segue l'ultima presentazione della relazione al Parlamento europeo oppure al Consiglio.

2. *Nonostante la scadenza del presente regolamento alla data stabilita in conformità del precedente paragrafo 1, tutti i negoziati in corso a tale data, avviati da uno Stato membro ai sensi del presente regolamento al fine di modificare un accordo esistente o di negoziare e*

concludere un nuovo accordo, possono continuare ed essere completati alle condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

■

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
